SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA, ALDI IMMOBILIARE SRL E L'OPERA DELL'IMMACOLATA – COMITATO BOLOGNESE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE ONLUS PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONSEGUENTI ALL'INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO INDUSTRIALE *EX HETTABREZ SRL* E LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE AL DETTAGLIO E DI UNA UNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ASSISTENZA DA PARTE DI UNA ONLUS (OPIMM), POSTI IN VIA DECUMANA 45/2 - VIA EMILIA PONENTE 132.

REPUBBLICA ITALIANA

Paradisus 10, ne	del mese egli uffici comunali, Notaio in			ber ott.	
	,		miciliato/a per la carica in Bolog		
Piazza Liber Paradisus 10, il/la quale interviene in qualità di Direttore del Settore Servizi per					
l'Edilizia , in rappresentanza Comune di Bologna, con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, Codice					
Fiscale 01232710374, giusto decreto sindacale di nomina P.G. n che da conferma degli incarichi					
dirigenziali e delle deleghe conferite con P.G. n del					
		е			
, n	ato a il	, (C.F.) in qualità di procurato	ore	
speciale della ALDI IMMOBILIARE S.R.L. (CF/P.IVA 02535960211), proprietaria delle aree situate in					
Via Emilia Ponente nn.128-130 (Fg.146, Mp.841) , d'ora innanzi denominata per brevità anche: "la					
Società".					
					
	nato a il	•) in qualità di leg		
rappresentante de		MMACOLATA – C		ER	
L'INTEGRAZIONE SOCIALE ONLUS con sede a BOLOGNA (CF/P.IVA 80007470372), proprietaria					
delle aree situate in Via Decumana n.45/2 (Fg.146, Mpp. 18,168,1172) e Via Emilia Ponente nn.132-					
134 (Fg.146 Mpp. 5[sub.21,23,25], 1327), d'ora innanzi denominata per brevità anche: "OPIMM".					

Premesso che:

- 1. in data 16/11/2020 è stata presentata dalla Società ALDI IMMOBILIARE S.R.L., con delega dell' OPERA DELL'IMMACOLATA COMITATO BOLOGNESE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE ONLUS, in qualità di proprietari, ciascuno per la propria parte, dell'intera area oggetto di intervento, una richiesta di Permesso di Costruire annotata al P.G. n. 473699/2020 per l'attuazione dell'intervento edilizio diretto di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare al dettaglio (uso 4c) e di una unità per attività di formazione e assistenza da parte della onlus OPIMM (uso 7b);
- 2. più precisamente, la Società è proprietaria dell'area censita al Catasto del Comune di Bologna al Fg. 146, jpart. 841 sub. 14, 15, 16, 17, 18 e 19; OPIMM è proprietaria delle aree ed immobili iscritti al Catasto di Bologna al Fg. 146, part. 168 su 7 e part. 1172 sub. 1 e part. 18; part. 5 sub. 21 e 25 e part. 1327 sub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; dette aree sono poste in Bologna, via Decumana 45/2 via Emilia Ponente 132/2.
- 3. sono inoltre intercorsi accordi debitamente formalizzati tra le Parti, in virtù dei quali la ONLUS ha conferito alla Società mandato con rappresentanza a presentare al Comune di Bologna richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione delle opere previste in apposito progetto, che comprende la realizzazione di detta struttura di vendita e della nuova sede di OPIMM, nonché all'occorrenza sottoscrivere la relativa convenzione, al fine di assumere in toto gli obblighi ivi previsti, tenendo indenne a riguardo OPIMM; OPIMM o suoi aventi causa si obbliga nei confronti del Comune di Bologna alla cessione delle aree da destinare a dotazioni territoriali.
- 4. l'intervento oggetto della richiesta di permesso di costruire prevede la demolizione di un lotto composto da un complesso ex industriale (2a) ed un complesso di edifici a destinazione (7b) "servizi alla popolazione sovracomunale", avente un volume totale esistente complessivo pari a circa 25.000 mc su una Sf di circa 6.500 mq, e quindi la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare al dettaglio (4c) e della nuova sede di OPIMM, ossia di una unità adibita allo svolgimento di attività di formazione e assistenza da parte della onlus OPIMM (7b);
- **5.** per quanto concerne le dotazioni territoriali relative alla struttura di vendita, è destinata a trovare applicazione la DCR 1253/99 s.m. e i. che prevede l'obbligo della realizzazione e cessione delle seguenti dotazioni per gli usi commerciali (4c), e individuate in:
- un parcheggio pubblico (PU) in fregio alla via Decumana e un'area a verde pubblico (V) anch'essa in fregio a via Decumana.
- **6.** per quanto riguarda invece l'unità adibita a nuova sede di OPIMM e alle attività formativa e sociooccupazionale svolte dalla stessa, lo strumento urbanistico in vigore (art.115 del RUE) non

prevede la realizzazione e monetizzazione delle dotazioni in riferimento all'uso "servizi alla popolazione sovracomunale" (7b)

7. E' pertanto prevista la realizzazione della dotazione PU per il nuovo insediamento ad uso commerciale su via Decumana e la dotazione a Verde che sarà costituita da un'area di verde pubblico su via Decumana con accesso anche da via Emilia Ponente;

Dato atto che:

- Il titolo per disciplinare gli obblighi e impegni relativamente all'intervento e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui sopra risulta essere il Permesso di Costruire convenzionato di cui all'art. 19 bis della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", introdotto dall'art. 15 della Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14, cui la presente convenzione è pertanto destinata ad accedere;
- con deliberazione del Consiglio Comunale P.G. n. 519336/2020, esecutiva dal 9 dicembre 2020, è stata adottata la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", con contestuale approvazione del Regolamento Edilizio immediatamente vigente; pertanto, da tale data si applica il regime di salvaguardia di cui all'art. 27 della medesima Legge;
- l'art. 0.1k della Disciplina di Piano stabilisce tuttavia che la disciplina di salvaguardia non si applica, tra l'altro, ai permessi di costruire le cui richieste siano state regolarmente presentate prima della data della delibera di adozione del Piano;
- la richiesta di permesso di costruire convenzionato è stata presentata in data 16/11/2020 e pertanto non trova applicazione la suddetta disciplina di salvaguardia;

Visto:

il "Regolamento per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione", richiamato nel prosieguo quale "Regolamento", cui le parti dichiarano di fare espresso riferimento per quanto ivi disciplinato;

Verificato che:

- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 prevede, all'art. 19bis, comma 7, che "Per la prevenzione dei tentativi

di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune acquisisce l'informazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento ai soggetti che richiedono il rilascio di permessi di costruire convenzionati. La convenzione deve riportare una clausola risolutiva secondo la quale, in caso di informazione antimafia interdittiva, il Comune procede alla immediata risoluzione della stessa";

- la predetta informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6 del medesimo D.Lgs. 159/2011, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del citato art. 84;
- l'informazione antimafia è stata debitamente richiesta dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 20/05/2021.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- in virtù degli accordi privatistici intercorsi tra la Società e OPIMM, la Società dichiara e riconosce di assumere tutti i seguenti impegni in ordine alla attuazione dell'intervento di cui alla richiesta P.G. n. 473699/2020 del 16/11/2020, per sé e per OPIMM, prestando a tal fine le garanzie fideiussorie previste nella presente convenzione, nonché per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, cui gli stessi si intendono obbligatoriamente trasferiti, salva in ogni caso l'osservanza di future nuove prescrizioni di regolamento urbanistico edilizio, a decorrere dalla loro approvazione.
- Si da atto che OPIMM o aventi causa, è tenuto alla cessione a titolo gratuito al Comune delle aree di sua proprietà, interessate dalle opere di cui al presente paragrafo, identificate negli allegati di progetto con il colore rosso e azzurro e ricadenti nell'attuale Foglio 146 particelle 5 [sub.21,23,25], 168, 1172, 1327 per una superficie totale pari mq 1.690 soggetta a futuro frazionamento catastale.

ART. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI E OBBLIGHI GENERALI

- 1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.
- 2. In virtù degli accordi privatistici intercorsi tra la Società ed OPIMM, la Società assume tutti gli oneri e obblighi che seguono, anche per la parte di spettanza di OPIMM, prestando a tal fine le garanzie fideiussorie richieste, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti certificativi. Si da atto che OPIMM o aventi causa, è tenuto alla cessione a titolo gratuito al Comune delle aree di sua proprietà, interessate dalle opere di cui al presente paragrafo, identificate negli allegati di progetto con il colore rosso e azzurro e ricadenti nell'attuale Foglio 146 particelle 5 [sub.21,23,25], 168, 1172, 1327 per una superficie totale pari mq 1.690 soggetta a futuro

frazionamento catastale.

- 3. La Società rimane altresì obbligata per sé, i propri successori e aventi causa a qualsiasi titolo per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente Convenzione.
- 4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree ed immobili oggetto della Convenzione, o di loro stralci funzionali autorizzati, gli obblighi assunti dalla Società permangono sulla stessa, fatto salvo quanto previsto al comma 5. La Società e OPIMM sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente Convenzione.
- 5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Società non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato a favore del Comune idonee garanzie in sostituzione. In tal caso, il Comune si impegna ad autorizzare espressamente lo svincolo delle fideiussioni sostituite.
- 6. In virtù degli accordi privatistici intercorsi tra la Società e OPIMM, e in considerazione del fatto che la Società ha provveduto a prestare tutte le garanzie fideiussorie previste nella presente convenzione, si stabilisce che graverà unicamente sulla Società la responsabilità nei riguardi del Comune per eventuali inadempimenti ai patti relativi alle fidejussioni, a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi.
- 7. Per interventi da eseguire su immobili o parti di immobili di proprietà del Comune, questi verranno preliminarmente consegnati alla Società mediante apposita procedura. Della consegna sarà redatto apposito verbale che illustrerà anche graficamente gli immobili o parti di essi oggetto dalla consegna. Gli interventi riguarderanno le opere relative ai marciapiedi esistenti, sul fronte di via Decumana e sul fronte di via Emilia Ponente.
- 8. La Società assumerà per sé e per gli aventi causa gli obblighi di legge connessi alla conduzione dell'immobile e all'esecuzione delle opere riguardanti quanto al punto precedente e oggetto della presente Convenzione, fino ad avvenuto collaudo definitivo e riconsegna al Comune.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO

- 1. La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire di cui in premessa, compresa la sede temporanea dell'OPIMM, secondo quanto concordato al successivo art. 6-bis e delle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione del parcheggio pubblico e del verde pubblico da realizzarsi in parte sull'area individuata catastalmente al foglio 146 mappali nn. 168, 841, 1172, 1327, 5 sub.21,23,25.
- 2. L'attuazione degli interventi di cui al comma precedente è oggetto della richiesta di Permesso di Costruire P.G. n. 473699/2020 del 16/11/2020
- 3. L'intervento prevede la realizzazione delle seguenti dotazioni territoriali:
- n. 1 parcheggio pubblico in fregio alla Via Decumana, di n. 15 posti auto per mq 719;

- Area di Verde pubblico in fregio alla Via Decumana, per mq 728 con piantumazione di nuove alberature;
- Area di Verde pubblico di collegamento tra Via Decumana e Via Emilia Ponente, per mq 243 con piantumazione di nuove alberature.
- 4. Il totale delle aree da cedere per la realizzazione delle dotazioni territoriali è pari a 1.690 mq. Le aree da cedere sono individuate con campitura azzurra per i parcheggi pubblici e campitura rossa per il verde pubblico nella planimetria (All. n.A) che si allega alla presente.
- 6. Per assicurare la realizzazione al Comune delle opere pubbliche oggetto degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la Società si impegna a prestare in toto le garanzie fidejussorie di cui al successivo art. 14.

ART. 3 VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una validità di anni 5 anni a decorrere dalla data della sua stipula.

ART. 4 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

- 1. Il lotto d'intervento ricade in Ambito n. 90 S.Viola-Vittoria, Ambito consolidato di qualificazione diffusa misto, normato dall'art. 62 del RUE.
- 2. Il progetto prevede la demolizione totale del complesso industriale "ex HETTABREZ SRL" e del complesso di edifici utilizzati dalla "ONLUS OPIMM", prevedendo la successiva costruzione di una media struttura alimentare al dettaglio (Superficie di Vendita 1.012,38 mq) con annesso parcheggio pertinenziale, e di una unità immobiliare con Superficie Utile pari a 1.000 mq da destinare quale sede e per l'esercizio delle attività formativa e socio-occupazionale di OPIMM, con annesso parcheggio pertinenziale.

ART. 5 QUANTIFICAZIONI E SPECIFICAZIONI DELLE POTENZIALITÀ EDILIZIE DELL'INTERVENTO. DOTAZIONI TERRITORIALI GLOBALI

- 1. Le parti danno atto che i beni oggetto dell'intervento e della presente Convenzione, sono i seguenti:
- Area privata destinata ad uso commerciale e servizi alla popolazione di livello sovracomunale, ricadente per la quasi totalità della sua estensione nell'attuale foglio 146 particella 841, e marginalmente nelle particelle 5, 168, 1172, 1327 soggette a futuro frazionamento catastale;
- Area destinata a dotazioni territoriali, identificata negli allegati di progetto con il colore rosso e azzurro ricadente nell'attuale foglio 146 particelle 5 [sub.21,23,25], 168, 1172, 1327 di proprietà privata, per una superficie totale pari mq 1.690 soggetta a futuro frazionamento catastale.
- Aree di proprietà comunale poste sulla via Emila Ponente e Via Decumana su cui si interviene per le minime e indispensabili opere per garantire la continuità fra i parcheggi di progetto (pubblici e privati) e la viabilità pedonale sulle vie Emilia Ponente e Decumana identificate negli allegati di

- progetto con il colore marrone.
- 2. Le aree destinate al soddisfacimento delle dotazioni territoriali, identificate negli allegati di progetto con il colore rosso e azzurro, risultano così definite:
- n. 1 parcheggio pubblico in fregio alla Via Decumana, di n. 15 posti auto per mg 719;
- Area di Verde pubblico in fregio alla Via Decumana, per mq 728 con piantumazione di nuove alberature;
- Area di Verde pubblico di collegamento tra Via Decumana e Via Emilia Ponente, per mq 243 con piantumazione di nuove alberature;
- 3. Il volume massimo realizzabile è pari a 25.959 mc, corrispondente al volume totale esistente; il volume totale di progetto risulta essere pari a 15.060 mc.

ART. 6 TITOLI ABILITATIVI

- 1. L'intervento privato è soggetto a titolo abilitativo, permesso di costruire PG 473699/2020 ai sensi della L.R. n. 15/2013;
- 2. La realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione o varianti alle stesse è soggetta a titolo abilitativo, Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. n. 15/2013.
- 3. L'ammontare del contributo di costruzione relativo alla realizzazione dell'intervento è determinato in base alle vigenti disposizioni normative.

ART. 6BIS MANTENIMENTO DELLA SEDE DI OPIMM.

- 1. La porzione di area oggetto di intervento attualmente occupata da OPIMM è composta da alcuni corpi di fabbrica, di cui 2 posti sul fronte Sud di via Decumana, utilizzati per le attività formativa e socio occupazionale di OPIMM ed uno più piccolo, posto sul fronte di via Emilia Ponente, (denominato ex Info BO).
- 2. Poiché le attività di OPIMM consistono in attività formativa e socio-occupazionale, ed è pertanto opportuno garantire continuità al loro svolgimento nella medesima sede in cui hanno luogo attualmente, anche nella fase temporanea di esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo fabbricato, le Parti convengono quanto segue:
- I) le attività formativa e socio-occupazionale di OPIMM, corrispondenti all'uso 7b già esistente in loco verranno mantenute per tutta la durata dei lavori nell'edificio esistente denominato ex Info BO opportunamente modificato ed in un fabbricato precario-temporaneo di supporto.
- II) la Società si impegna a dotare le strutture temporanee e l'edificio denominato ex Info BO di tutto ciò che

serve per renderle fruibili e funzionali ad OPIMM, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso la realizzazione di lavori edili da eseguirsi previa presentazione di idoneo titolo edilizio.

- 3. A completamento del nuovo fabbricato previsto nel permesso di costruire P.G.n.473699/2020, in particolare della parte posta al piano primo con superficie utile pari a 1.000 mq, la Società provvederà a depositare SCCEA parziale a norma di legge.
- 4. Al fine di garantire che le suddette attività si svolgano in piena sicurezza, la Società si assume tutte le responsabilità legate alla sicurezza dell'area e dell'edificio e fabbricato di cui al precedente comma 2, punto I), ove esse proseguiranno, essendo poste in prossimità del cantiere, a ciò provvedendo con particolare attenzione nella stesura del P.S.C. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e nella definizione delle attività in fase esecutiva.
- 5. La Società si impegna a recintare e separare dall'area di cantiere l'area occupata temporaneamente da OPIMM, e a dotarla di autonomo accesso dalla via Emilia e proteggerla con apposite barriere fonoassorbenti nel caso di livello di rumore del cantiere superiore a 70Db

ART. 7 SEGNALAZIONE DI CONFORMITÀ' EDILIZIA E AGIBILITÀ'

- 1. A intervento ultimato dovrà essere presentata dalla Società la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.15/2013, che potrà essere anche parziale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 25 della medesima Legge.
- 2. Il deposito della Segnalazione di conformità edilizia e agibilità dell'intervento, anche parziale, è condizionato all'avvenuta realizzazione e collaudo funzionale di tutte le dotazioni e infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti pertinenti. Qualora le opere di urbanizzazione siano ultimate, ma il collaudo non sia ancora perfezionato, la Società potrà depositare la segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità dell'edificio allegando un verbale sottoscritto dal collaudatore, a seguito di una visita dei luoghi in contraddittorio con i tecnici comunali, nel quale sia accertata la regolare esecuzione delle opere ed il funzionamento delle reti tecnologiche previste.

ART. 8 OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

- 1. La Società si obbliga ad eseguire, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, le opere di urbanizzazione di seguito descritte:
- n. 1 parcheggio pubblico in fregio alla Via Decumana, di n. 15 posti auto per mq 719;
- Area di Verde pubblico in fregio alla Via Decumana, per mq 728 con piantumazione di nuove

alberature;

- Area di Verde pubblico di collegamento tra Via Decumana e Via Emilia Ponente, per mq 243 con piantumazione di nuove alberature.
- 2. Alla presente Convenzione è allegato il computo metrico estimativo, dal quale è desumibile il costo complessivo delle opere di urbanizzazione e il quadro tecnico economico, redatto con le modalità di cui all'art. 4 bis del "Regolamento".
 - Il costo complessivo di dette opere è previsto in Euro 177.727,44 come da computo metrico estimativo (CME) allegato alla presente Convenzione.

Tale importo sarà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

- 3. Qualora il valore delle opere di urbanizzazione da realizzare risulti inferiore all'importo dei relativi oneri scomputabili (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), la Società verserà quanto dovuto al Comune; ove viceversa risulti superiore la Società sarà comunque tenuto alla completa realizzazione delle opere, senza onere alcuno per il Comune. Le spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori, nonché le spese per gli imprevisti, le spese di collaudo, l'IVA sulle singole voci e comunque ogni costo di cui al Quadro Tecnico Economico (QTE) sono a carico a totale della Società.
- 4. All'atto del collaudo saranno effettuate le definitive verifiche in merito al valore delle opere realizzate e qualora il valore delle opere di urbanizzazione risulti inferiore all'importo oggetto di scomputo, la Società verserà quanto dovuto a conguaglio, prima dell'approvazione del collaudo stesso, ove viceversa risulti superiore nulla è dovuto da parte del Comune.
- 5. Il Comune si impegna alla consegna delle aree di cui all'art. 1 comma 7 entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta in tal senso da parte della Società, previo ottenimento da parte di quest'ultimo dei necessari titoli edilizi.
- 6. Il Proprietario è tenuto alla cessione a titolo gratuito al Comune delle aree di sua proprietà, interessate dalle opere di cui al presente paragrafo, identificate negli allegati di progetto con il colore rosso e azzurro e ricadenti nell'attuale Foglio 146 particelle 5[sub.21,23,25], 168, 1172, 1327 per una superficie totale pari mq 1.690 soggetta a futuro frazionamento catastale

ART. 9 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

- Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, il contributo di costruzione sarà corrisposto secondo le indicazioni del Comune in sede di rilascio del Permesso di Costruire e in conformità al Regolamento Edilizio.
- 2. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno scomputati in relazione all'importo di cui al Computo Metrico Estimativo allegato al titolo edilizio, mentre il contributo afferente il costo di costruzione (QCC) sarà integralmente corrisposto sulla base delle tabelle parametriche in vigore al

momento della presentazione del titolo abilitativo.

ART. 10 MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO.

- 1. Tutte le opere previste dovranno essere realizzate sulla base degli elaborati di progetto e secondo la successione prevista nel cronoprogramma.
- 2. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento sono definite negli elaborati del Permesso di Costruire che costituiscono progetto esecutivo dell'opera.
- 3. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici prescelti dalla Società, anche per le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento.
- 4. Il controllo in corso d'opera sull'attuazione delle opere di urbanizzazione sarà invece coordinato da un Referente per le Opere di Urbanizzazione (ROU) individuato dal Comune, con l'ausilio dei dipendenti dei Settori comunali interessati.
- 5. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento richieste in corso d'opera dal Comune attraverso il Settore comunale interessato per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni degli strumenti urbanistici comunali, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente Convenzione.
- 6. Tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento dovranno essere iniziate e ultimate entro i termini stabiliti nel relativo Permesso di Costruire, e realizzate secondo il cronoprogramma di cui all'elaborato di progetto denominato "cronoprogramma" e allegato alla presente Convenzione (All. B.)
- 7. La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse.
- 8. Tutti gli adempimenti prescritti nella presente Convenzione dovranno essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 5 anni, fatte salvo le eventuali proroghe, concordate espressamente con l'Amministrazione comunale.
- 9. La realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione e/o altre opere pubbliche da parte della Società prevista dalla presente Convenzione è soggetta alla preventiva acquisizione di Permesso di Costruire.
- 10. Il rilascio del Permesso di Costruire costituisce approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. La Società è obbligata alla realizzazione dell'opera oggetto del Permesso e maggiori costi per la realizzazione dell'opera medesima rispetto al computo metrico presentato, dovuti a imprevisti, potranno essere assorbiti dal Richiedente o, previa modifica della Convenzione, essere scomputati.
- 11. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, il progetto dovrà essere redatto in conformità:

- a) agli strumenti urbanistici e alle norme di regolamento urbanistico edilizio vigenti o comunque applicabili;
- b) alle normative tecniche, di legge e regolamentari, relative ad ogni tipologia di opera o impianto;
- c) ai capitolati speciali d'appalto, alle prescrizioni tecniche generali e ai criteri generali di progettazione, intesi come Linee Guida, "abachi" e documenti analoghi comunque denominati del Comune e degli Enti e soggetti gestori dei pubblici servizi;
- d) agli Elenchi prezzi unitari correntemente in uso al Comune;
- e) alle prescrizioni di dettaglio contenute negli elaborati del Permesso di Costruire rilasciato che costituiscono progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

ART. 11 OPERE DI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE, COLLAUDO

- 1. Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al collaudo secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione, se applicabili. L'art. 102 del Codice degli Appalti prevede che per importi inferiori a 1.000.000,00€ prevede la possibilità di sostituire il certificato di collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione del D.L..
- 2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta inoltre alla vigilanza ed al collaudo tecnico funzionale in corso d'opera, di un collaudatore, individuato secondo le procedure di legge, fra professionisti abilitati, con determinazione del Dirigente; in sede di Convenzione la Società si impegna ad accollarsi l'onere di sottoscrizione del contratto e del pagamento delle relative competenze.
- 3. La Società è tenuta a comunicare al Responsabile del Procedimento Edilizio RPE e al ROU la data di inizio nonché di eventuale sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione nonché la data di fine lavori, con obbligo, da parte del Direttore Lavori, di fornire al Comune ogni altro dato ed informazione utili o rilevanti al fine di consentire il controllo in corso d'opera dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento.
- 4. Il controllo in corso d'opera, per quanto di competenza comunale, è coordinato dal ROU, che può proporre al Direttore del Settore preposto l'eventuale ordinanza di sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo.
- 5. Il collaudo dovrà sancire, prima della messa in esercizio anche di singoli tratti delle infrastrutture in progetto (come indicate nella documentazione di progetto), la rispettiva regolarità.
- 6. A tal fine il Direttore dei Lavori dovrà presentare un'apposita relazione, corredata del processo verbale di visita, che contenga:
 - una dettagliata descrizione dell'intervento oggetto di collaudo;
 - il riferimento agli atti autorizzativi;
- la documentazione che accerti l'ottemperanza alle prescrizioni temporali stabilite e alle

prescrizioni tecniche esecutive (supportata anche con immagini fotografiche) che riscontri la conformità tecnica dell'opera al progetto esecutivo approvato e alleghi obbligatoriamente gli elaborati "as built" per l'identificazione esatta dell'opera, completi dei tracciati e della profondità di posa di tutti i sottoservizi presenti oltre alle distanze principali degli stessi da punti noti;

- l'importo esatto di ciascuna opera oggetto del collaudo in corso d'opera, inclusi i sottoservizi suddivisi per tipologia (fognature, rete di distribuzione acqua, gas, energia elettrica, impianti di illuminazione pubblica, ecc.);
- il nulla osta del futuro Gestore del servizio circa la regolarità delle opere per la presa in carico del servizio a far data dalla relazione, corredata del processo verbale di visita, di cui sopra;
- il Piano di Manutenzione dell'opera aggiornato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

La relazione, corredata del processo verbale di visita, appena descritta, costituisce condizione indispensabile per la messa in esercizio delle reti o di loro tratti. La data di detta relazione dovrà essere riportata nell'inserimento a cespite delle reti messe in esercizio e da essa decorre il deperimento di queste ultime.

- 7. La Società è tenuta a effettuare e completare le opere di carattere vegetazionale (messa a dimora alberi, arbusti e semina prato) nelle stagioni vegetative idonee alle singole specie (comunque tra novembre e marzo), dandone comunicazione scritta al Settore Ambiente e Verde e al ROU per le necessarie verifiche.
- 8. La conclusione effettiva dei lavori sarà attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra la Società, Collaudatore in corso d'opera, RUP, ROU, RPE, Direttore dei lavori, Impresa aggiudicataria/esecutrice, e dovrà avvenire prima o contestualmente alla redazione del verbale del Collaudatore di cui all'art.7. comma 2. Successivamente il collaudatore procederà alla redazione del certificato di collaudo provvisorio, che dovrà essere emesso entro [30 giorni] dalla conclusione dei lavori. Entro 5 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di cui al punto che precede, il Richiedente e il Direttore dei Lavori dichiarano la fine lavori in relazione al Permesso di Costruire.
- 9. La Società si impegna alla massima collaborazione e assistenza al collaudatore, al RUP, ROU, RPE e allo stesso Direttore dei lavori in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dagli stessi nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi eventualmente riscontrati.
- 10. Entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori in contraddittorio di cui al precedente comma 8 il Direttore dei Lavori dovrà consegnare al ROU gli elaborati "as built" dello stato finale di tutte le opere di urbanizzazione che rappresenteranno esattamente quanto realizzato, nonché il piano di manutenzione, redatto secondo le prescrizioni di legge sia su base informatica sia in formato cartaceo.
- 11.Il collaudo, che attiene a tutte le opere di urbanizzazione previste (sia su aree pubbliche che su aree private oggetto di cessione) deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto a tutti gli elaborati del progetto esecutivo, potrà avvenire non prima di 6 mesi dalla comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo (messa a dimora alberi, arbusti e semina prato), deve

- essere approvato con atto del Dirigente del Settore competente e deve essere completo di tutti i documenti indicati nella lettera di incarico, nonché delle documentazioni di cui al comma 6.
- 12. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.
- 13. Sino alla presa in carico delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese della Società. Per tutto il tempo intercorrente fra l'esecuzione e detta presa in carico, la Società è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari.
- 14. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione deve intervenire entro sessanta giorni dall'emissione del certificato stesso e costituisce condizione indispensabile alla presa in carico manutentiva da parte del Comune e apertura all'uso pubblico di tutte le opere realizzate, salvo i casi di presa in carico anticipata su richiesta del Comune, che si rendono necessari, o per garantire la funzionalità e la continuità della circolazione preesistente.
- 15. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all'uso pubblico/messa in esercizio comporteranno la contestuale attribuzione allo stesso e ai soggetti gestori titolari dell'erogazione degli specifici servizi ai termini di legge, regolamentari e contrattuali delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere.
- 16. La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della sottoscrizione di apposito, specifico verbale in contraddittorio tra le parti, ivi compresi i soggetti gestori di cui al comma precedente.
- 17. Costituisce ulteriore condizione per l'efficacia della presa in carico da parte del Comune l'avvenuto versamento della monetizzazione (da parte del soggetto attuatore), in unica soluzione, dei costi manutentivi delle aree sistemate a verde per un periodo fissato in 2 anni dall'approvazione del collaudo provvisorio.
- 18. Detta monetizzazione costituisce un obbligo per il soggetto attuatore, in quanto contribuisce a consolidare l'obbligazione di risultato del corretto attecchimento del materiale vegetale ed è versata a titolo di compensazione dei maggiori costi manutentivi derivanti dalla condizione del verde di nuova realizzazione che richiede cure colturali specifiche fino al raggiungimento della maturità vegetazionale. Il costo degli oneri manutentivi e le modalità di pagamento sono definite con apposita delibera comunale per tempo vigente.
- 19. La Società è tenuta, a favore del Comune, per le opere e manufatti di cui sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
- 20. Poiché alcune opere di urbanizzazione previste interessano aree di proprietà comunale, la Società dovrà preventivamente acquisirle in affidamento gratuito dal competente Settore in materia di Patrimonio per la durata necessaria all'esecuzione delle opere.

- 21. Le aree private e le opere ivi realizzate oggetto di cessione a favore del Comune saranno, ove necessario, catastalmente definite con appositi frazionamenti concordati con il Comune. In relazione a ciò la Società consegnerà tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a individuare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione della diversa destinazione d'uso (pista ciclabile, cabine elettriche, ecc). I frazionamenti devono risultare già approvati dal catasto al momento dell'approvazione del collaudo delle opere.
- 22. Tutte le opere di urbanizzazione (e le aree sulle quali sono state realizzate, qualora le stesse non siano state oggetto di cessione anticipata o non risultino comunque già di proprietà comunale) saranno trasferite a titolo gratuito al Comune con rogito notarile da stipularsi entro 8 mesi dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione saranno a carico della Società.

ART. 12 PRESCRIZIONI AMBIENTALI

 La Società dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni di carattere ambientale derivanti dai pareri espressi dagli uffici competenti, posti in atti al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, ovvero il Permesso di Costruire, a cui si riferisce la presente Convenzione.

ART. 13 REALIZZAZIONE DELLE AREE SISTEMATE A VERDE PUBBLICO

- 1. In sede di redazione del verbale di accertamento della conclusione dei lavori di cui all'art. 11 comma 8 si procederà, qualora siano trascorsi 6 mesi dalla comunicazione di cui all'art.11 comma 7, altresì alla verifica in contraddittorio della realizzazione dell'area verde, ossia dell'avvenuto completamento delle opere di carattere vegetazionale (messa a dimora di alberi e arbusti, semina del prato). Le aree a verde non possono essere prese in carico dal Comune prima dell'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
- 2. La manutenzione delle aree destinate a verde pubblico è a carico dei soggetti attuatori, sulla base di uno specifico programma manutentivo da concordarsi con gli uffici comunali competenti, fino all'approvazione del collaudo provvisorio delle opere e alla conseguente presa in carico manutentiva da parte dell'Amministrazione comunale.
- 3. L'obbligazione assunta dal Richiedente relativamente alla corretta esecuzione della manutenzione di tutte le aree da destinare a verde pubblico, di cui al comma 2, è garantita dalla fideiussione di cui all'art. 14, per un importo che in via cautelativa dovrà intendersi riferito ad un periodo di un anno.

ART. 14 GARANZIE

- 1. L'importo lordo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese della Società e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del progetto, ammonta a Euro 177.727,44.
- 2. A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, la Società documenta, al momento del rilascio del Permesso di Costruire relativo alla realizzazione dell'opera di urbanizzazione quale condizione per il rilascio stesso l'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Bologna, di una fideiussione bancaria (o polizza assicurativa contratta con compagnia in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici) a "prima richiesta" pari a Euro 242.075,07. Detti importi sono corrispondenti all'onere complessivo a carico del Comune nell'ipotesi in cui sia quest'ultimo a doversi far carico della realizzazione delle opere in sostituzione della Società: è pertanto costituito dall'importo del quadro tecnico economico dell'intervento, cui sono stati sommati gli oneri di manutenzione delle aree verdi per la durata di un anno.
- 3. Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze verificatesi.
- 4. Dette garanzie dovranno soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui la Società sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
- 5. Le garanzie sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della Convenzione, comprese la manutenzione e la cura delle opere sino alla loro presa in carico, nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.
- 6. Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all'indice ISTAT fabbricati.
- 7. Le garanzie sono durature e valide, anche a seguito di successivi rinnovi, fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e non può essere estinta se non previo perfezionamento del collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessione gratuita delle aree al Comune di Bologna; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta della Società, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa attestazione del collaudatore in corso d'opera, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
- 8. Lo svincolo delle garanzie sarà autorizzato a seguito del verificarsi di tutte le seguenti circostanze: il perfezionamento del collaudo delle opere stesse, l'avvenuto pagamento dei costi relativi al

- collaudo delle opere di urbanizzazione, l'avvenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune e la presa in carico delle stesse da parte del medesimo Comune.
- 9. Al momento della presa in carico di ogni opera, in quanto la medesima lo richieda, la Società deve presentare la relativa polizza indennitaria decennale postuma, volturata a favore del Comune, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

ART.15 INADEMPIENZE

- In caso di inadempienza agli obblighi di fare assunti dalla Società con la presente Convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione della convenzione stessa (art. 1453 c.c.).
- 2. Il Comune può intimare per iscritto alla Società di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.
- 3. Scaduto tale termine senza che la Società abbia ottemperato all'ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni, in quanto non è più disposto a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione dovuta.
- 4. Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:
- a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto esecutivo;
- b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte della Società rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti uffici tecnici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).
- c) mancata cessione al Comune delle aree destinate a dotazioni territoriali entro il termine previsto all'art. 11 punto 22 per causa non imputabile al Comune. In tale ipotesi, il Comune potrà agire per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di cedere le aree ai sensi dell'art. 2932 c.c., ferma la possibilità di escutere la fideiussione di cui all'art. 14 in relazione a tutte le spese necessarie per consentire il definitivo trasferimento delle aree stesse.

ART. 16 RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

 La fideiussione potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza della Società, previo nulla-osta del ROU, con lettera del Direttore del Settore competente.

Non si dà luogo, in corso d'opera dei lavori, alla riduzione della fideiussione per quote di lavori

- eseguiti inferiori al 40% e oltre il 60% del totale dell'importo lordo come determinato all'art. 5 comma 8 del Regolamento.
- 2. La fideiussione sarà comunque ridotta entro il limite dell'80% dell'importo lordo delle opere e dei costi manutentivi di cui all'art. 15, commi 3 e 4 del Regolamento, a seguito dell'approvazione dell'attestazione del collaudatore in corso d'opera.
- 3. La residua fideiussione, pari al 20% dell'importo lordo delle opere e dei costi manutentivi, sarà svincolata a seguito della cessione patrimoniale delle aree urbanizzate al Comune e alla presentazione della polizza decennale postuma, previa avvenuta iscrizione di eventuali servitù di uso pubblico come previsto all'art. 4 comma 3 della presente e all'art. 5 comma 8 del Regolamento.

ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nell'ipotesi in cui la procedura di informazione antimafia di cui all'art. 84 e ss. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011, si concludesse con informazioni antimafia interdittive, o nel periodo di vigenza della Convenzione intervenisse una informazione antimafia interdittiva nei confronti della Società e dei soggetti previsti dal Codice Antimafia, il Comune procederà alla risoluzione immediata e automatica della Convenzione mediante semplice comunicazione scritta alla sede della Società.

ART. 18 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. La Società dichiara di essere pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni e nella L.R. n. 23/04.

ART. 19 DIRITTI DI SEGRETERIA

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 179260/2019 del 16 aprile 2019, la proprietà ha effettuato il versamento di Euro 190,00 con bonifico bancario sul conto corrente n. IT88R0200802435000020067156 in data

ART. 20 SPESE A CARICO DELLA SOCIETA'

 Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica dell'atto da consegnarsi al Comune di Bologna, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico della società.

ART. 21 RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

D - Computo Metrico Estimativo

E - Quadro Tecnico Economico

- 1. Per quanto non contemplato nella presente Convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché agli strumenti urbanistici del Comune di Bologna applicabili presente Convenzione.
- 2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto/Convenzione è competente esclusivo il T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Per il Comune:
Per ALDI IMMOBILIARE S.r.I.:
Per OPERA DELL'IMMACOLATA – COMITATO BOLOGNESE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE ONLUS:

ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE SPECIFICA DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Società e OPIMM dichiarano di conoscere e di accettare specificamente la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del presente atto.
Per ALDI IMMOBILIARE S.r.I.:
Per OPERA DELL'IMMACOLATA – COMITATO BOLOGNESE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE ONLUS:
Allegati:
A – Planimetria aree interessate dall'intervento;
B – Cronoprogramma degli interventi;
C – Ricevuta versamento diritti di segreteria

F – Planimetria di massima, dei fabbricati ad uso temporaneo Ex Info- BO e nuovo fabbricato precario.